



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE 1ª SEZIONE

RIUNIONE VENERDÌ 15 DICEMBRE 2017

1. Ricorso TERNANA UNICUSANO CALCIO S.p.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Ternana/Perugia del 25.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 28.11.2017)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 3.000,00

2. Ricorso CALC. TOMASZ MATEUSZ KUPISZ

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Frosinone/Cesena del 02.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 del 5.12.2017)

La C.S.A., sentito il Quarto Ufficiale, **ACCOGLIE** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

